

DELIBERA 434/2022/CRL/UD del /12/2022
D. Dxxx Mxxx / VODAFONE ITALIA SPA (HO.MOBILE - TELETU)
(GU14/344246/2020)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del /12/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito *“Regolamento Indennizzi”*;

VISTA l'istanza di D. Dxxx Mxxx del 26/10/2020 acquisita con protocollo n. 0441312 del 26/10/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Con l'istanza di definizione l'istante ha lamentato: con riferimento al procedimento UG/289428/2020, conclusosi il 16 giugno 2020 con la firma di entrambe le parti, "faccio presente che la Vodafone Italia SpA si era impegnata a versare sul mio conto l'importo di euro 100,00 entro 120 giorni dalla comunicazione del mio codice iban, ma ad oggi non risulta alcun versamento. Faccio presente che l'iban a me intestato, è stato regolarmente comunicato all'indirizzo mail conciliaweb.vodafone@mail.vodafone.it lo stesso giorno come da loro indicazione. Chiedo cortesemente vostre indicazioni sul da farsi". Sugli assunti premessi ha chiesto: "Si chiede gentilmente l'accredito di euro 100,00 come convenuto nell'accordo n. UG/289428/2020 firmato il 16.06.2020"

2. La posizione dell'operatore

Non si costituiva Vodafone Italia SpA (Ho.Mobile - Teletu).

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento e pertanto non è proponibile. Si rileva, infatti, che dinanzi all'Autorità non possono essere riproposte domande sulle quali le parti hanno già raggiunto un accordo conciliativo, anche solo in sede di conciliazione paritetica (principio del "ne bis in idem") (cfr. Corecom Lazio Delibera n. 70/11). Si rileva come il verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti costituisca titolo esecutivo a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 2, c. 24, lett. b), della L. n. 481/95 (e non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva) per cui, scaduti i termini previsti nell'accordo, nel caso in cui il gestore telefonico non abbia ottemperato a quanto in esso previsto, l'utente può adire l'Autorità giudiziaria per far eseguire coattivamente gli impegni assunti dalla controparte. Il Corecom, dunque, non è competente circa il mancato adempimento del verbale, né è possibile, per il principio del ne bis in idem, avviare una nuova istanza di conciliazione che abbia ad oggetto la medesima questione già discussa nell'udienza di conciliazione. Spese di procedura compensate.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA
Articolo 1

1. L'inammissibilità dell'istanza avanzata da D. Dxxx Mxxx. Spese di procedura compensate.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 02/12/2022

Il Dirigente
Dott. Roberto Rizzi

f.to

Il Presidente
Avv. Maria Cristina Cafini